COPIA

COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 29/04/2025 N° 76

OGGETTO: TARI 2025 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque alle ore 09:00.

Componente	Pres.	Ass.
FABIO NICOLETTA	Si	
CIACCI DAVIDE	Si	
CAMPOLO MARIA ANTONIETTA		Si
ANICHINI EMANUELA	Si	
BORGHI FRANCESCA	Si	
MAGGIORELLI BERNARDO	Si	
CROCIANI MONICA	Si	
BALLINI MARCO	Si	
DE ANGELIS PIERLUIGI	Si	
DE RISI ENZO		Si
PANNONE ALESSIA	Si	
CAMPANI SARAH	Si	
ARMINI SILVIA	Si	
CORTONESI MICHELE	Si	
CESAREO FRANCESCA	Si	
PUCCI LEONARDO	Si	
BONDI LORENZA	Si	

Componente	Pres.	Ass.
FALORNI MARCO	Si	
PELUSO ORAZIO	Si	
MASTROMARTINO FRANCESCO	Si	
BOSSINI FRANCO	Si	
MASI ALESSANDRO	Si	
MICHELI LUCA	Si	
PICCINNI GABRIELLA	Si	
MAZZARELLI GIULIA	Si	
TORTORELLI ADRIANO	Si	
FERRETTI ANNA	Si	
PACCIANI FABIO	Si	
GRICCIOLI VANNI		Si
PARRI CHIARA	Si	
CASCIARO MONICA		Si
CASTAGNINI MASSIMO	Si	
MARZUCCHI GIANLUCA		Si

Totale presenti: 28

Presidente della seduta: CIACCI DAVIDE
Partecipa il Segretario Generale: NARDI GIULIO

N. 76/2025

OGGETTO: TARI 2025 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Il Presidente richiamata l'illustrazione svoltasi nel precedente atto n. 74, in pari data, pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

-_-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICORDATO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (…)";

EVIDENZIATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è

dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che ha stabilito che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/1999 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA in particolare la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATA la deliberazione n. 363/2021 di ARERA che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e le successive modifiche operate dalla deliberazione n. 389/2023 di ARERA recante l’aggiornamento biennale del metodo tariffario;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 386/2023 ARERA ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'introduzione di alcune voci (UR1,a e UR2,a), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale;
- sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, prevede che sia istituita la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Siena è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha adottato il procedimento per la formazione del PEF 2025 secondo il metodo tariffario MTR-2 sopra richiamato;

RICORDATO che:

- con propria precedente Deliberazione, adottata in data odierna, avente a oggetto “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L’ANNO 2025 AI FINI TARI", è stato approvato il PEF Tari 2025, trasmesso dall’Autorità d’Ambito, dell’ammontare pari a € 15.177.523,00;
- al Piano Economico Finanziario 2025 deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 legge 147/2013, applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Siena del 5% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 15.936.399,15 e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall’art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;
- il PEF Tari 2025 prevede un costo complessivo da prendere a base per la copertura dei costi con tariffa al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 pari a € 15.177.523,00 complessivi, di cui € 9.349.7.842,00 relativi alla parte variabile e € 5.827.681,00 relativi alla parte fissa;
- la deliberazione n. 386/2023 di ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per UR1,a pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e per UR2,a pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario 2025 individua i costi fissi e i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/1999;

RICORDATO che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall’art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO necessario prevede un’attribuzione dei costi al 43,75% alle utenze domestiche e del 56,25% alle utenze non domestiche, al fine di consentire un prelievo più equo e di mitigare le rigidità imposte dal

modello ARERA, perseguendo una perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

RICORDATO infatti quanto previsto dal comma 652 dell'art. 1 legge 147/2013 secodo cui *"al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";*

RILEVATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

RICHIAMATI i documenti A) e B), allegati alla presente deliberazione, parte integrante e sostanzile della stessa, di seguito indicati:

- Proposta tariffaria per l'anno 2025 con ripartizione dei costi, risultanti dal PEF 2025 approvato in data odierna, a carico delle utenze domestiche e non domestiche (allegato A);
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2025 (allegato B);
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2025 (allegato B);

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2025, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti del decreto;

RICORDATO inoltre che "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da*

a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune", ai sensi di quanto previsto dal comma 660 della legge 147/2013;

RICHIAMATO:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del d.l. 228/2021 secondo cui *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- l'articolo 43 comma 11 del d.l. 50/2022 che ha modificato il citato art. 3 comma 5-quinquies d.l. 228/2021, secondo cui *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- l'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 che ha stabilito che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 13, comma 15-bis, del citato d.l. 201/2011 secondo cui *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato d.l. 201/2011 secondo cui *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,*

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RAMMENTATO che la legge 147/2013 ha stabilito che *"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo"* e che, per effetto del Decreto n. 103 del 07.11.2022 del Presidente della Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2025 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

RILEVATA la necessità di prevedere per l'anno 2025 le seguenti date di scadenza del versamento della TARI:

- 30 giugno 2025: prima rata e data di scadenza del versamento in un'unica soluzione;
- 31 agosto 2025: seconda rata;
- 31 ottobre 2025: terza rata;
- 2 dicembre 2025;

RITENUTO necessario per l'anno 2025 prevedere le esenzioni e agevolazioni che saranno finanziate con risorse proprie stanziate nel bilancio di previsione 2025/2027, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della legge 147/2013, come meglio di seguito dettagliate:

- ESENZIONI EX ART. 28 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

- lett. a), esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500, da presentare entro il 31/03/2025;
- lett. d) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;

- Agevolazione pari al 10% della quota variabile per le utenze domestiche;

RICHIAMATO:

- il d.lgs. 267/2000;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2025/2027 approvato con propria precedente deliberazione n. 227 del 19/12/2024;
- il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con con propria precedente Deliberazione n. 228 del 19/12/2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con propria precedente deliberazione n. 16 del 13/02/2025;
- il Regolamento delle Entrate tributarie ed extratributarie approvato con propria precedente deliberazione n. 89 del 28/07/2020;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare, "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" esprimendo parere favorevole a maggioranza in data 28/04/2025;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente della Direzione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare per l'anno 2025, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, come meglio dettagliato nell'all. A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. 158/1999, sulla base del PEF Tari 2025, approvato con propria precedente Deliberazione adottata in data odierna, unitamente al Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche e dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2025, allegato B) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

3. Di stabilire per l'anno 2025 le seguenti scadenze Tari:

- 30 giugno 2025: prima rata e data di scadenza del versamento in un'unica soluzione;
- 31 agosto 2025: seconda rata;
- 31 ottobre 2025: terza rata;
- 2 dicembre 2025;

4. Di stabilire per l'anno 2025 le esenzioni e agevolazioni, finanziate con risorse proprie stanziate nel bilancio di previsione 2025/2027, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della legge 147/2013, come meglio di seguito dettagliate:

- ESENZIONI EX ART. 28 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

- lett. a), esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500, da presentare entro il 31/03/2025;

- lett. d) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;

- Ulteriore agevolazione pari al 10% della quota variabile per le utenze domestiche;

5. Di stabilire inoltre che per la tariffa giornaliera di smaltimento di cui al comma 662 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013 e dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico di igiene urbana fornito;

6. Di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato “B” alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

7. Di prendere atto altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 legge 147/2013, e che tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;

8. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 legge 147/2013, la copertura finanziaria delle esenzioni e agevolazioni sopra indicate, stimata per l’anno 2025 in € 240.000,00, è garantita mediante specifico stanziamento nel bilancio di previsione 2025/2027;

9. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5%;

10. Di dare atto che la deliberazione n. 386/2023 di ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per UR1,a pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata

annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e per UR2,a pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi, da aggiungersi alla tassa sui rifiuti (TARI), inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale;

11. Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dal d.m. n. 24 del 21/01/2025 e con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, potrebbe essere istituita, per l'anno d'imposta 2025, una componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI da addebitare nella prima bolletta utile;

12. Di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti e al competente servizio di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del Comune di Siena, Sezione "Amministrazione Trasparente" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line nel rispetto delle disposizioni del TUEL; indi con separata votazione, resa nelle forme di legge;

Infine, con separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dalla vigente normativa.

Dichiarata aperta la discussione per dichiarazioni di voto interviene:

- Cons. DE ANGELIS Pierluigi - omissis

Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, il Presidente richiamata l'illustrazione svoltasi nel precedente atto n. 74, in pari data, pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 28
Astenuti	n. 8 (Castagnini, Ferretti, Masi Mazzarelli, Micheli, Pacciani, Piccinni, Tortorelli)
Votanti	n. 20
Voti favorevoli	n. 20

Il Presidente proclama l'esito della votazione inb base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 28
Astenuti	n. 7 (Castagnini, Ferretti, Masi Mazzarelli, Micheli, Piccinni, Tortorelli)
Votanti	n. 21
Voti favorevoli	n. 21

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
f.to CIACCI DAVIDE	f.to NARDI GIULIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, lì 30/04/2025

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, lì 30/04/2025

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/04/2025

Siena, lì 30/04/2025

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA